

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2089-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BERTONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1962

Comunicata alla Presidenza il 31 ottobre 1962

Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari

ONOREVOLI SENATORI. — Tra i vari provvedimenti studiati dal Governo per fronteggiare le spese portate dalle nuove iniziative programmatiche sul piano economico-sociale, tiene un posto di rilievo il disegno di legge presentato al Senato il 7 luglio corrente anno dai Ministri delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia, dal titolo: « Istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle Società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari ».

Il carattere e gli elementi costitutivi dell'imposta cedolare di acconto sono chiaramente indicati e fissati negli articoli 1 e 3 del disegno:

« Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle cooperative a responsabilità limitata sono soggetti, all'atto del pagamento, ad una ritenuta nella misura del 15 per cento ».

« L'ammontare delle ritenute previste dall'articolo 1 è dedotto dall'ammontare dell'imposta complementare dovuta dai soci sul reddito complessivo netto alla cui formazione concorrono gli utili lordi sui quali sono state operate. L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle Società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e dalle cooperative a responsabilità illimitata è dedotto dalla imposta complementare dovuta dai soci delle Società stesse nella misura stabilita dall'articolo 135 del testo unico sulle imposte dirette.

L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base al bilancio è dedotto dall'ammontare dell'imposta sulle società dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale gli utili sono stati riscossi ».

Su questa nuova disciplina è sorta nella Commissione una discussione, imperniata sulla domanda: è conveniente una tal forma di tassazione degli utili azionari, o non converrebbe una tassazione più semplice, cioè

una imposta cedolare secca, in misura minore, sui dividendi delle azioni da chiunque possedute?

La perplessità è giustificata.

L'imposta cedolare percepita su tutte le azioni, a chiunque appartenenti, in qualunque misura, a titolo di acconto sulla complementare, importa che, subito dopo la percezione, si verifichi, per ogni presentatore dei titoli, se ed in quale misura egli era tenuto a pagare la complementare; potendo darsi che la ritenuta del 15 per cento venga fatta a carico di chi non sia iscritto in complementare, oppure lo sia per una cifra che non importa la tassazione del 15 per cento. Se si pensa che, per rendere applicabile una imposta del 15 per cento a titolo di complementare, occorre un reddito sui 16 milioni (legge 18 aprile 1962, n. 209), è agevole dedurre che le revisioni delle imposizioni eseguite sui dividendi sarebbero in numero imponente, con un carico di lavoro agli uffici finanziari veramente gravissimo, e che non si vede come ed in quale lasso di tempo potrebbe essere adempiuto, e quindi con conseguenze preoccupanti nell'accertamento definitivo dell'imposta dovuta, nella formazione dei ruoli, nella riscossione, nelle restituzioni del percepito in eccesso, eccetera.

La cedolare semplice, invece, uniforme, a tasso minore, su tutti i dividendi, non importerebbe, è vero, alcun disturbo agli uffici finanziari. Ma urterebbe duramente contro il principio che sta a base della nostra legislazione, dovere l'imposta generale avere carattere progressivo, laddove, applicandosi la cedolare semplice, i percettori di dividendi, siano contribuenti di alto livello o siano modestissimi possessori di azioni e di reddito personale, si troverebbero considerati e trattati con lo stesso metro; il che è senz'altro da evitarsi. Inoltre, la cedolare semplice sarebbe una vera imposta nuova, mentre la cedolare di acconto, agganciandosi alla imposta complementare in atto, non avrebbe tale carattere: e nelle enunciazioni programmatiche il Governo ha escluso, di massima, l'introduzione di nuove imposte. Infine, la cedolare semplice sarebbe in contrasto col regime vigente della nominatività dei titoli

azionari, che presuppone la conoscenza del titolare nel momento in cui sottopone a tributo agli effetti dell'imposta personale, i dividendi delle azioni.

In conclusione, la cedolare secca, se più semplice nell'applicazione, importa violazione di principi fondamentali della legislazione vigente; la cedolare di acconto importa maggiori difficoltà nel lavoro degli uffici finanziari, ma è in armonia coi principi legislativi vigenti. Disciplinare e regolare il lavoro degli uffici è doveroso e, in una certa misura, sicuramente possibile. Violare i principi di una legge fondamentale dello Stato senza revocarla, è atto anticostituzionale, e contrario alle norme fondamentali sull'efficacia delle leggi.

La Commissione ha ritenuto che questi rilievi assumano carattere determinante nella scelta, anche in considerazione del fatto che nella generalità dei casi il contribuente, vicino ai redditi da dividendi, possiede altri redditi, cosicché l'eventualità dei rimborsi viene ad essere sensibilmente ridotta.

Al riguardo, va anche risposto subito alla obiezione che una imposta di acconto sarebbe una novità nel nostro ordinamento tributario. Il che non è. Gli articoli 128 e 143 del testo unico sulle imposte dirette regolano già l'imposta di acconto sulla ricchezza mobile e sulla complementare: la legge 21 aprile 1962, n. 226, ammette il sistema dell'acconto per i compensi pagati dalle società agli amministratori ed ai sindaci, per quelli a prestazioni artistiche, per i redditi delle imprese che fruiscono di contributi governativi. Le tassazioni sono a diverse aliquote, ma il principio della ritenuta di acconto su un tributo dovuto è per tutti uguale.

Superati così i dubbi sul sistema da adottarsi per la « cedolare » la Commissione propone agli articoli del disegno alcuni emendamenti suggeriti dallo stesso Ministro delle finanze o con esso concordati.

Art. 1.

Primo comma. — La ritenuta, anziché farsi all'atto del pagamento, viene riferita ai dividendi dei quali « sia stato deliberato il pagamento », per le ragioni che si espongono all'articolo 2.

Secondo comma. — La determinazione del valore degli utili distribuiti in natura ha necessariamente carattere di semplicità e di immediatezza: non può quindi che riferirsi ai valori ad essi attribuiti, che possono anche non corrispondere alla realtà; restando però impregiudicata la facoltà della finanza di accertare gli effettivi valori in sede di tassazione definitiva.

Sembra perciò opportuno modificare lievemente il secondo comma, sostituendo alle parole « determinato in relazione al valore venale dei beni ad essi attribuiti » le parole « *determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della società, salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi* ».

Terzo comma — Le legge non entrerà probabilmente in vigore prima del primo gennaio 1963, onde la necessità di riferirsi al 1963 per la valutazione dell'importo complessivo delle riserve e degli altri fondi imputati a capitale e dei dividendi attribuiti ai soci.

D'altra parte, poichè lo scopo della norma in esame è evidentemente quello di evitare che siano distribuiti utili sotto altra forma, sottraendoli in tal modo alla ritenuta e alla tassazione, debbono essere esclusi dal computo i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria, esenti da imposta, e con sovrapprezzi di emissione versati dai soci, che non hanno natura di utili. Pertanto il terzo comma dell'articolo 1 va così modificato:

« Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi imputata a capitale *successivamente all'entrata in vigore della presente legge* ». A questo punto sono state manifestate perplessità sull'opportunità di mantenere le parole: « che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data ». Dopo ampia discussione ha prevalso la tendenza favorevole alla sop-

pressione, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, delle parole suddette. Il terzo comma, nel testo emendato, così prosegue: « *Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati dai soci* ».

A scopo, infine, di semplificazione e, soprattutto, di alleggerimento dell'onere degli uffici finanziari di cui si è detto avanti si propone il seguente quarto comma, suggerito dal senatore Piola e, in massima, già considerato favorevolmente dalla Commissione:

Quarto comma. — « La ritenuta prevista dal primo comma non si applica sugli utili spettanti a persone fisiche qualora il possessore del titolo produca un certificato del competente Ufficio delle imposte attestante che nè il possessore stesso nè gli altri componenti della medesima famiglia anagrafica, ad esclusione dei membri aggregati, sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare in corso di riscossione. Si applicano, anche in tal caso, le disposizioni degli articoli 4 e seguenti.

Nella richiesta di certificato e nel certificato devono essere indicate le azioni delle quali il richiedente intende riscuotere i dividendi senza applicazione della ritenuta ».

Quinto comma. — « L'obbligo della ritenuta e quello delle comunicazioni, previsto dagli articoli seguenti, non si applicano alle società cooperative, a condizione che il capitale versato non superi i 10 milioni e che negli statuti siano espressamente previste le condizioni indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, semprechè le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni ».

Art. 2.

Questo articolo riguarda il versamento delle ritenute. Poichè l'azionista potrebbe per sue particolari ragioni non ritirare i di-

videndi anche per anni, la Commissione ha ritenuto doveroso stabilire che la ritenuta debba farsi, anzichè sui dividendi pagati, sui dividendi dei quali fu deliberato il pagamento. E pertanto:

Primo comma. — « Entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno le società devono versare direttamente alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale l'importo delle ritenute previste dall'articolo 1 per gli utili il cui pagamento ai soci è stato deliberato nel semestre precedente ».

Secondo comma. — Ovvie ragioni di parallelismo e di uniformità di trattamento, nonchè di semplificazione amministrativa e contabile, consigliano di accordare alle Società un semestre, così come consentito nel primo comma, per il versamento alla Tesoreria provinciale, formulando così il secondo comma:

« Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 il versamento deve essere eseguito entro il 20 gennaio o rispettivamente il 20 luglio successivo alla pubblicazione della deliberazione nel foglio annunci legali e deve comprendere l'intero ammontare delle ritenute con obbligo di rivalsa verso i soci ».

Art. 3.

Terzo comma. — Questo comma fa sorgere una questione delicata e complessa nel tempo stesso: quella della durata del possesso delle azioni, che può non avere la durata dell'esercizio sociale, onde non potrebbe ammettersi la detrazione dall'imposta sulle società dell'importo della trattenuta sui dividendi di azioni che si sono possedute solo per breve tempo. È un canale purtroppo molto diffuso di evasione e di frode fiscale. Si propone di sostituire il terzo comma dell'articolo 3 con il seguente:

« L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base a bilancio è dedotto dall'ammontare della

imposta sulle Società dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale gli utili sono stati riscossi. *Per le azioni acquistate o vendute nel corso dell'esercizio la deduzione è limitata ad un dodicesimo dell'ammontare della ritenuta per ciascun mese di durata del possesso* ».

Quarto comma. — La dizione un po' laconica di questo comma può far sorgere difficoltà di interpretazione e suscitare inoltre nei contribuenti più modesti la fondata preoccupazione che il rimborso della differenza tra il 15 per cento trattenuto e la minore aliquota di complementare alla quale sono soggetti possa tardare indefinitamente o comunque eccessivamente. Si propone pertanto di stabilire chiaramente ed esplicitamente che in ogni caso il rimborso deve essere effettuato nello stesso momento in cui si procede alla formazione dei ruoli in base alla dichiarazione presentata per l'esercizio nel quale sono state operate le ritenute. Si suggerisce pertanto la seguente formulazione:

« Nei casi contemplati dai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 177 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

« Se dalla dichiarazione presentata dal contribuente risulta che l'ammontare delle ritenute è superiore a quello dell'imposta iscrivibile a ruolo a norma dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, l'ufficio delle imposte iscrive la differenza in appositi elenchi di rimborso, che devono essere consegnati all'esattore insieme ai ruoli previsti dall'articolo 177 del testo unico medesimo. L'indennità prevista dall'articolo 199-bis del testo unico è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione.

Per le società e le associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione, la disposizione del comma precedente si applica nei soli riguardi delle ritenute operate sugli utili derivanti da azioni, che concorrono a formare il patrimonio imponibile di cui al terzo comma dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette ».

Quinto comma. — Andrebbe formulato, per maggior chiarezza e precisione ed a maggior garanzia contro possibili elusioni, in questi termini:

« *Sugli utili spettanti ad organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, a soggetti tassabili in base a bilancio esenti dall'imposta sulle società ed a stranieri o italiani domiciliati all'estero non soggetti all'imposta complementare e all'imposta sulle Società la ritenuta di cui all'articolo 1 è operata a titolo di imposta, restando escluso il rimborso previsto dal quinto comma.*

Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.

I soggetti tassabili in base al bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale, la distinta delle azioni acquistate e vendute nel corso dell'esercizio ».

Art. 4.

Si propone di aggiungere il seguente comma, che non abbisogna di spiegazioni, essendo chiara la sua necessità

« *I titoli depositati per l'intervento in assemblea non possono essere restituiti prima che l'assemblea abbia avuto luogo* ».

Art. 5.

Primo comma. — Aggiungere dopo le parole « 31 ottobre 1955, n. 1064 » le seguenti: « *e dal presente articolo, nonchè la data dell'ultima girata. Per le imprese che non hanno personalità giuridica, l'intestazione e l'annotazione di cui al citato articolo 4 debbono contenere le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza* ».

Quarto comma. — Sembra opportuno elevare a 60 giorni il termine di un mese per le annotazioni sul libro dei soci; specie nel primo anno di applicazione della nuova legge le annotazioni saranno moltissime e 30 giorni sono manifestamente troppo brevi. Nessun pregiudizio deriva dal prolungamento del termine.

Art. 6, primo comma.

Non vi è ragione di escludere la possibilità di conferire l'incarico di pagare gli utili e di ricevere in deposito i titoli azionari alle Società finanziarie iscritte nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico sulle imposte dirette, e soggette quindi al servizio di vigilanza delle aziende di credito, il che dà piena garanzia di serietà e di funzionalità. Così pure non si vede il perchè della limitazione delle anzidette facoltà alle aziende di credito che abbiano sedi o filiali in più di una provincia. Anche gli Istituti aventi sedi e filiali in una sola provincia sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia al pari di tutti gli altri, e sono in grado di adempiere bene all'incarico, non costringendo la clientela provinciale a ricorrere ad operazioni di credito fuori della provincia. Si propone pertanto che il primo comma sia così modificato:

« Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli azionari ai fini dell'intervento in assemblea *alle aziende di credito indicate dalle lettere a), b) e d) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché alle Società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette* ».

Art. 7, primo comma.

Sembra non solo utile ma necessario fare la comunicazione qui contemplata anche al competente ufficio delle imposte per gli adempimenti assegnatigli. Si propone quindi di integrare il primo comma così:

« Le società, entro il 15 febbraio di ogni anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari *e all'ufficio delle imposte competente, eccetera* ».

La lettera *b)* e l'ultimo comma vengono meglio precisati per lo scopo cui si riferiscono.

Art. 8.

Viene meglio precisata la formulazione.

Art. 9, primo comma.

L'obbligo di comunicazione posto da questo articolo a carico delle società fiduciarie ha una finalità meramente complementare dell'obbligo generale di comunicazione prescritto dall'articolo 7 a carico delle società emittenti. Non si vede quindi la ragione per la quale l'obbligo stesso debba essere adempiuto entro il termine decorrente da ciascuna riscossione di utili (il che aggrava enormemente il lavoro e la spesa per le società) anzichè essere adempiuto cumulativamente una volta l'anno, nello stesso termine stabilito dal citato articolo 7.

Si propone pertanto di sostituire il primo comma dell'articolo col seguente:

« Le Società fiduciarie devono comunicare allo Schedario *e al competente ufficio delle imposte, entro il 15 febbraio di ciascun anno, i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell'anno solare precedente, con le indicazioni prescritte dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, con la specificazione del numero delle azioni e dell'ammontare degli utili spettanti a ciascun nominativo* ».

Art. 10.

Per chiarezza e semplificazione, si propone di adottare la seguente formula.

« *Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di regioni a statuto speciale, la ritenuta di cui all'articolo 1 è operata a titolo di imposta. Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano* ».

Art. 13, primo comma.

Poichè nell'articolo 6 sono state comprese anche le società finanziarie che non sono aziende di credito, è opportuno modificare il primo comma dell'articolo 13:

« Le società e *i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, incaricati ai sensi degli articoli precedenti, sono soggetti...* ».

Art. 19.

Si aggiunge una norma cautelare per il libro ove devono annotarsi le operazioni giornaliere a termine ed a riporto.

* * *

La legge è complessa, dato lo scopo cui tende, ed i molti problemi che seguono. La Commissione vi ha dedicato tutta la sua attenzione in molteplici, lunghe sedute nelle quali tutti i membri della Commissione hanno portato un vigile ed attento contribu-

to, introducendo nel disegno di legge non pochi nè lievi emendamenti.

Non si illude di avere compiuto opera tale da ottenere unanimi consensi, ma è convinta che il disegno, così come presentato all'esame dell'Assemblea, possa considerarsi un valido e serio contributo alla soluzione del problema finanziario cui si intende provvedere, e che dall'esperimento potrà avere elementi di ulteriore perfezionamento. La Commissione si onora di chiederne al Senato l'approvazione.

BERTONE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle cooperative a responsabilità limitata sono soggetti, all'atto del pagamento, ad una ritenuta nella misura del 15 per cento.

In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle società, i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alla società l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore venale dei beni ad essi attribuiti.

Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi imputati a capitale dopo il 31 dicembre 1962 che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle cooperative a responsabilità limitata dei quali sia stato deliberato il pagamento, sono soggetti, all'atto del pagamento, ad una ritenuta nella misura del 15 per cento.

In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle società, i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alle società l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della società, salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi.

Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi imputata a capitale successivamente alla entrata in vigore della presente legge. Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati dai soci.

La ritenuta prevista dal primo comma non si applica sugli utili spettanti a persone fisiche qualora il possessore del titolo produca un certificato del competente Ufficio delle imposte attestante che nè il possessore stesso nè altri componenti della medesima famiglia anagrafica, ad esclusione dei membri aggregati, sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare in corso di riscossione. Si applicano, anche in tal caso, le disposizioni degli articoli 4 e seguenti.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 2.

Entro il 20 gennaio ed il 20 luglio di ciascun anno le società devono versare direttamente alla Sezione di Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale l'importo delle ritenute che sono state operate nel semestre precedente in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 1.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 il versamento deve essere eseguito entro venti giorni dalla data in cui la deliberazione è stata pubblicata nel foglio degli Annunzi legali e deve comprendere l'intero ammontare della ritenuta, con obbligo di rivalsa verso i soci.

Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Entro il 31 marzo di ciascun anno le società devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'ammontare complessivo degli utili pagati e delle ritenute operate nell'anno solare precedente, specificando gli importi corrispondenti a ciascuna distribuzione ed allegando le atte-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Nella richiesta del certificato di cui al comma precedente e nel certificato stesso devono essere indicate le azioni delle quali il richiedente intende riscuotere i dividendi senza applicazione della ritenuta.

L'obbligo della ritenuta e quello delle comunicazioni, previsto dagli articoli seguenti, non si applicano alle società cooperative, a condizione che il capitale sociale versato non superi i dieci milioni e che negli statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, semprechè le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni.

Art. 2.

Entro il 20 gennaio ed il 20 luglio di ciascun anno le società devono versare direttamente alla Sezione di Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale l'importo delle ritenute previste dall'articolo 1 per gli utili il cui pagamento ai soci è stato deliberato nel semestre precedente.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 il versamento deve essere eseguito entro il 20 gennaio o rispettivamente il 20 luglio successivo alla pubblicazione della deliberazione nel foglio degli Annunzi legali e deve comprendere l'intero ammontare della ritenuta, con obbligo di rivalsa verso i soci.

Identico.

Entro il 31 marzo di ciascun anno le società devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'ammontare complessivo degli utili dei quali è stato deliberato il pagamento e delle ritenute operate nell'anno solare precedente, specificando gli importi corrispondenti a ciascu-

(Segue: *Testo del Governo*)

stazioni della Sezione di Tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative a responsabilità limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili pagati a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio fiscale.

Art. 3.

L'ammontare delle ritenute previste dall'articolo 1 è dedotto dall'ammontare della imposta complementare dovuta dai soci sul reddito complessivo netto alla cui formazione concorrono gli utili lordi sui quali sono state operate.

L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e dalle cooperative a responsabilità illimitata è dedotto dall'imposta complementare dovuta dai soci delle società stesse nella proporzione stabilita dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base al bilancio è dedotto dall'ammontare della imposta sulle società dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale gli utili sono stati riscossi.

Nei casi contemplati dai commi precedenti si applicano le disposizioni degli articoli 172, 177 e 199-bis del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'indennità di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

na distribuzione ed allegando le attestazioni della Sezione di Tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative a responsabilità limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili dei quali è stato deliberato il pagamento a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio fiscale.

Art. 3.

L'ammontare delle ritenute previste dall'articolo 1 è dedotto dall'ammontare della imposta complementare dovuta dai soci sul reddito complessivo netto alla cui formazione concorrono gli utili lordi sui quali sono state operate, per l'anno in cui è stato deliberato il pagamento degli utili stessi.

Identico.

L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base al bilancio è dedotto dall'ammontare della imposta sulle società dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale gli utili sono stati riscossi. Per le azioni acquistate o vendute nel corso dell'esercizio la deduzione è limitata ad un dodicesimo dell'ammontare della ritenuta per ciascun mese di durata del possesso.

Nei casi contemplati dai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 177 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

(Segue: *Testo del Governo*)

all'articolo 199-bis è computata con decorrenza dal semestre successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.

Il rimborso delle ritenute non compete alle organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, nè, salvo diverse disposizioni di accordi internazionali, agli stranieri o italiani domiciliati all'estero che non siano soggetti alla imposta complementare o all'imposta sulle società.

Art. 4.

Ha diritto al pagamento degli utili e all'intervento in assemblea, quando il titolo azionario sia stato trasferito per girata, il giratario che se ne dimostra possessore in base a una serie continua di girate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Se dalla dichiarazione presentata dal contribuente risulta che l'ammontare delle ritenute è superiore a quello dell'imposta iscrivibile a ruolo a norma dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette l'ufficio delle imposte iscrive la differenza in appositi elenchi di rimborso, che devono essere consegnati all'esattore insieme ai ruoli previsti dall'articolo 177 del testo unico medesimo. L'indennità prevista dall'articolo 199-bis del testo unico è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione.

Per le società e le associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione la disposizione del comma precedente si applica nei soli riguardi delle ritenute operate sugli utili derivanti da azioni che concorrono a formare il patrimonio imponibile di cui al terzo comma dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Sugli utili spettanti ad organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, a soggetti tassabili in base a bilancio esenti dall'imposta sulle società ed a stranieri o italiani domiciliati all'estero non soggetti all'imposta complementare e all'imposta sulle società la ritenuta di cui all'articolo 1 è operata a titolo di imposta, restando escluso il rimborso previsto dal quinto comma.

Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.

I soggetti tassabili in base al bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale, le distinte delle azioni acquistate e vendute nel corso dell'esercizio.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

L'azionista, ancorchè già iscritto nel libro dei soci, non può esigere gli utili senza esibire il titolo alla società emittente o alla azienda di credito incaricata del pagamento e non può intervenire in assemblea se non lo abbia depositato almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le Aziende di credito indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 5.

Prima di restituire i titoli azionari esibiti per la riscossione degli utili o depositati per l'intervento in assemblea la società emittente e le aziende di credito incaricate devono rilevare, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli o titolari di diritti reali sugli stessi, gli elementi indicati dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064.

L'avvenuta rilevazione deve essere attestata mediante apposizione sul titolo, subito dopo l'ultima girata, di stampigliatura conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, convalidata con la firma del funzionario o impiegato addetto al servizio.

La rilevazione e la relativa attestazione non sono necessarie quando il titolo non ha formato oggetto di trasferimento mediante girata dopo l'ultima stampigliatura.

La società emittente deve aggiornare il libro dei soci in base agli elementi rilevati ai sensi del primo comma. Le relative annotazioni devono essere eseguite nel termine di un mese dalla data in cui il titolo è stato esibito o depositato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

I titoli depositati per l'intervento in assemblea non possono essere restituiti prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Art. 5.

Prima di restituire i titoli azionari esibiti per la riscossione degli utili o depositati per l'intervento in assemblea la società emittente e le aziende di credito incaricate devono rilevare, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli o titolari di diritti reali sugli stessi, gli elementi indicati dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e dal presente articolo, nonchè la data dell'ultima girata. Per le imprese che non hanno personalità giuridica l'intestazione e l'annotazione di cui al citato articolo 4 debbono contenere le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.

Identico.

Identico.

La società emittente deve aggiornare il libro dei soci in base agli elementi rilevati ai sensi del primo comma. Le relative annotazioni devono essere eseguite nel termine di sessanta giorni dalla data in cui il titolo è stato esibito o depositato.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli azionari ai fini dell'intervento in assemblea soltanto alle aziende di credito indicate dalle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed aventi sedi o filiali in più d'una Provincia.

Le aziende di credito incaricate rispondono direttamente verso gli azionisti per l'incompletezza o inesattezza del libro dei soci dipendente da errori od omissioni incorsi nella stampigliatura dei titoli e nella rilevazione o nella comunicazione alla società dei relativi dati.

Per le azioni circolanti all'estero le aziende di credito incaricate possono affidare a banche estere, sotto la propria responsabilità, il mandato di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli curando gli adempimenti prescritti dall'articolo 5. Resta fermo l'obbligo delle aziende di credito incaricate di provvedere alle comunicazioni allo Schedario ai sensi del quarto comma del successivo articolo 7.

Art. 7.

Le società, entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, numero 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064.

Le comunicazioni allo Schedario:

a) devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Mi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli azionari ai fini dell'intervento in assemblea alle aziende di credito indicate dalle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

I soggetti incaricati rispondono direttamente verso gli azionisti per l'incompletezza o inesattezza del libro dei soci dipendente da errori od omissioni incorsi nella stampigliatura dei titoli e nella rilevazione o nella comunicazione alla società dei relativi dati.

Per le azioni circolanti all'estero i soggetti incaricati possono affidare a banche estere, sotto la propria responsabilità, il mandato di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli curando gli adempimenti prescritti dall'articolo 5. Resta fermo l'obbligo delle aziende di credito incaricate di provvedere alle comunicazioni di cui al successivo articolo 7.

Art. 7.

Le società, entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari e all'ufficio delle imposte competente, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati nell'articolo 5, primo comma.

Le comunicazioni di cui al comma precedente:

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

nistro delle finanze e redatti in tre copie, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla società;

b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'articolo 1;

c) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società oppure da un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione del consiglio.

Le società che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati dal primo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai fini dell'intervento all'assemblea ordinaria ai sensi del secondo comma dell'articolo 4.

Quando l'incarico di pagare gli utili è stato conferito ad aziende di credito, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della società emittente, le aziende di credito incaricate. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori.

Art. 8.

Nel caso di riporto il riportatore, all'atto di riscuotere gli utili, deve indicare, mediante dichiarazione scritta che deve essere conservata dalla società o dall'azienda di credito, il numero delle azioni che formano oggetto del riporto e il nome del riportato, con le indicazioni prescritte dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064. Tale dichiarazione, se riportatore è la medesima azienda di credito incaricata di pa-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni precisando la data dell'ultima girata, e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'articolo 1. Se la ritenuta è stata omessa a sensi dell'articolo 1, quarto comma, debbono essere altresì indicati gli estremi del certificato prodotto.

Identico.

Identico.

Quando l'incarico di pagare gli utili è stato conferito ai soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della società emittente, i soggetti medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori.

Art. 8.

Nel caso di riporto il riportatore, all'atto di riscuotere gli utili, deve indicare, mediante dichiarazione scritta che deve essere conservata dalla società o dai soggetti indicati dall'articolo 6, primo comma, il numero delle azioni che formano oggetto del riporto e il nome del riportato, con le indicazioni prescritte dall'articolo 5, primo comma. Tale dichiarazione, se riportatore è la medesima azienda di credito incaricata di pagare gli utili, non è richiesta quando il ri-

(Segue: *Testo del Governo*)

gare gli utili, non è richiesta quando il riporto risulta dai libri o dalle scritture contabili che si trovano presso la sede o filiale che esegue la comunicazione.

La comunicazione allo Schedario prescritta dall'articolo 7 deve contenere le indicazioni relative sia al riportatore che al riportato, specificandone la qualifica o precisando se il riportato è una azienda di credito, un agente di cambio o un commissionario di borsa.

Le aziende di credito, gli agenti di cambio e i commissionari di borsa che, avendo preso azioni a riporto, le hanno date a riporto ad altri, devono comunicare allo Schedario i nomi dei loro riportati e le relative indicazioni, specificando per ciascuno di essi il numero delle azioni e l'ammontare degli utili spettanti, al lordo della ritenuta prevista dall'articolo 1. La comunicazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data in cui la società ha posto in pagamento gli utili.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di vendita a termine per gli utili percepiti dall'intestatario delle azioni vendute e da questi dovuti al compratore.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano con riferimento all'imposta complementare o all'imposta sulle società dovute dal riportato o dal compratore a termine.

Art. 9.

Le società fiduciarie devono comunicare allo Schedario, entro trenta giorni dalla data in cui hanno riscosso utili sulle azioni ad esse intestate e appartenenti a terzi, i nomi degli effettivi proprietari delle azioni stesse, con le indicazioni prescritte dall'articolo 4

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

porto risulta dai libri o dalle scritture contabili che si trovano presso la sede o filiale che esegue la comunicazione.

Le comunicazioni prescritte dall'articolo 7 devono contenere le indicazioni relative sia al riportatore che al riportato, specificandone la qualifica o precisando se il riportato è un'azienda di credito, un agente di cambio o un commissionario di borsa.

Le aziende di credito, gli agenti di cambio e i commissionari di borsa che, avendo preso azioni a riporto, le hanno date a riporto ad altri, devono comunicare al competente ufficio delle imposte e allo Schedario i nomi dei loro riportati e le relative indicazioni, specificando per ciascuno di essi il numero delle azioni e l'ammontare degli utili spettanti, al lordo della ritenuta prevista dall'articolo 1. Le comunicazioni debbono avvenire, anche se le ritenute non siano state effettuate, entro trenta giorni dalla data in cui la società ha posto in pagamento gli utili.

Identico.

Identico.

I soggetti tassabili in base al bilancio debbono presentare in allegato alla dichiarazione annuale le distinte delle azioni date e prese a riporto nel corso dell'esercizio.

Art. 9.

Le Società fiduciarie devono comunicare allo schedario e al competente ufficio delle imposte, entro il 15 febbraio di ciascun anno, i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell'an-

(Segue: *Testo del Governo*)

del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e con la specificazione del numero delle azioni e dell'ammontare degli utili spettanti a ciascun nominativo.

La comunicazione deve essere eseguita, per ciascuna attribuzione di utili sulle azioni intestate alla società fiduciaria, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e redatti in tre copie, una delle quali è restituita con visto di ricevuta alla società.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società fiduciaria.

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche per le azioni al portatore emesse in base a leggi di regioni a statuto speciale operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le ritenute operate sugli utili attribuiti alle azioni di cui al precedente comma non sono dedotte dall'ammontare dell'imposta complementare nè dell'imposta sulle società.

Art. 11.

La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, ad esclusione dei titoli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, devono operare una ritenuta nella misura del 15 per cento.

L'importo delle ritenute deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in cui sono state operate.

Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere comunicati al Ministero delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

no solare precedente, con le indicazioni prescritte dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e con la specificazione del numero delle azioni e dell'ammontare degli utili spettanti a ciascun nominativo.

Identico.

Identico.

Art. 10.

Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale la ritenuta di cui all'articolo 1 è operata a titolo di imposta. Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano.

Art. 11.

Identico.

Identico.

Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere comunicati al Ministero delle

(Segue: *Testo del Governo*)

finanze, con apposito elenco sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare precedente per ciascun avente diritto e delle ritenute operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a ciascun nominativo, gli elementi indicati dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e deve essere corredato con le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti.

Si applicano le disposizioni degli articoli 2, terzo comma, e 3.

Art. 12.

In caso di omissione totale o parziale della ritenuta o del versamento prescritti dagli articoli 1, 2, 10 e 11 si applicano le sanzioni previste rispettivamente dall'articolo 264 e dal primo comma dell'articolo 260 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Per la mancanza o incompletezza della dichiarazione prescritta dai commi quarto e quinto dell'articolo 2 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 13.

Le società e le aziende di credito incaricate sono soggette alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni titolo restituito senza la stampigliatura prescritta dall'articolo 5.

Se le annotazioni nel libro dei soci vengono omesse o non sono eseguite in conformità alle norme di legge la società è soggetta alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo al quale si riferiscono le annotazioni omesse o irregolari. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

finanze, con apposito elenco sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare precedente per ciascun avente diritto delle ritenute operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a ciascun nominativo, gli elementi indicati dall'articolo 5, primo comma, e deve essere corredato con le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Le società e i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, incaricati ai sensi degli articoli precedenti sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni titolo restituito senza la stampigliatura prescritta dall'articolo 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 14.

Le società, le aziende di credito e le società fiduciarie sono soggette alla pena pecuniaria in misura pari ad un quinto dell'ammontare degli utili in relazione ai quali siano state omesse le comunicazioni prescritte dai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 7, dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 8, dall'articolo 9 e dal terzo comma dell'articolo 11. Le persone tenute a sottoscrivere le comunicazioni sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 7 la pena pecuniaria si applica nella misura da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo omesso.

La comunicazione si considera omessa quando non contiene gli elementi indispensabili per l'esatta identificazione dei soggetti in relazione ai quali è prescritta.

La misura della pena pecuniaria e dell'ammenda è raddoppiata quando nella comunicazione siano indicati nomi immaginari o comunque del tutto diversi da quelli veri.

Alla stessa pena pecuniaria prevista dai commi precedenti sono soggetti i riportatori, i venditori a termine, le aziende di credito, gli agenti di cambio ed i commissionari di borsa che omettono di indicare il nome del riportato o del compratore a termine in conformità alle disposizioni dell'articolo 8, indicano un nome immaginario o del tutto diverso da quello vero ovvero indicano il nome senza specificare o specificando inesattamente il numero delle azioni.

Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette quando ricorrano i presupposti indicati dalla lettera c) del primo comma dell'articolo stesso.

Art. 15.

Coloro che prestano opera di intermediazione nella circolazione delle azioni sono soggetti, quando si rendano sotto qualsiasi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

Le società, i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, e le società fiduciarie sono soggetti alla pena pecuniaria in misura pari ad un quinto dell'ammontare degli utili in relazione ai quali siano state omesse le comunicazioni prescritte dai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 7, dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 8, dall'articolo 9 e dal terzo comma dell'articolo 11. Le persone tenute a sottoscrivere le comunicazioni sono punite con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500.000.

*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

Art. 15.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

forma fittiziamente intestatari di titoli appartenenti a terzi, alla pena pecuniaria in misura pari al 10 per cento del valore nominale.

Se il fatto è compiuto al fine di sottrarre il reddito delle azioni alle imposte dirette si applicano a carico degli intestatari fittizi, ancorchè non rivestano la qualità indicata nel primo comma, ed a carico degli effettivi proprietari le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Art. 16.

Coloro che non tengono regolarmente i libri e i documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, rifiutano di esibirli o comunque ne impediscono l'ispezione sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 17.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità delle violazioni degli obblighi imposti dalla presente legge possono essere adottati nei confronti delle aziende di credito, delle società fiduciarie e degli agenti di cambio e commissionari di borsa, ferme restando le sanzioni di cui ai precedenti articoli, i provvedimenti rispettivamente previsti dagli articoli 57 e 66 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'articolo 4 del regio decreto-legge 22 aprile 1940, n. 531, e dall'articolo 59 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 18.

L'Amministrazione finanziaria, fermi restando i poteri ad essa conferiti dalle leggi in vigore, può procedere alla ispezione dei libri e dei documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16

Identico.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

L'ufficio delle imposte, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 ha facoltà di richiedere ai percettori degli utili, in sede di controllo delle dichiarazioni annuali presentate dagli stessi, la documentazione prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, procede presso le aziende stesse al controllo degli adempimenti prescritti dalla presente legge o comunque connessi agli incarichi assunti ai sensi dell'articolo 6.

Art. 19.

Sono abrogati gli articoli 3, 4 primo comma, 13 secondo, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 29 ottobre 1941, n. 1048, modificato con la legge di conversione 9 febbraio 1942, n. 96, gli articoli 2, terzo comma, 6, 15 ottavo comma, 16, 38, 39 e 41 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, i commi quarto e quinto dell'articolo 17 e l'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1. Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 2345 secondo comma, 2355 terzo comma, 2461 e 2523 del codice civile e dell'articolo 3, secondo comma, della legge 3 dicembre 1939, n. 1966.

Art. 20.

Nei confronti dei contribuenti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenteranno agli uffici delle imposte apposite dichiarazioni integrative, indicando gli utili su titoli azionari percepiti negli anni 1961 e precedenti, non si farà luogo all'applicazione delle sanzioni che sarebbero state applicabili in dipendenza dell'omissione, incompletezza o infedeltà delle precedenti dichiarazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

Sono abrogati gli articoli 3, 4 primo comma, 13 secondo, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 21 ottobre 1941, n. 1148, modificato con la legge di conversione 9 febbraio 1942, n. 96, gli articoli 2, terzo comma, 6, 15 ottavo comma, 16, 38, 39 e 41 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, i commi quarto e quinto dell'articolo 17 e l'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1. Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 2345 secondo comma, 2355 terzo comma, 2461 e 2523 del codice civile e dell'articolo 3, secondo comma, della legge 3 dicembre 1939, n. 1966.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, può essere stabilito il modello obbligatorio del libro per l'annotamento giornaliero delle operazioni a termine e di riporto.

Art. 20.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

Identico.